

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

(art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009 – C.M. n. 20 del 4/03/2011)

Secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, il limite massimo di ore di assenza è fissato, in base all'indirizzo di studi, dalle seguenti tabelle:

LICEO CLASSICO			
Anno	Monte ore settimanale	Monte ore annuo	Max ore di assenze (1/4)
1°	27	891	223
2°	27	891	223
3°	31	1023	256
4°	31	1023	256
5°	31	1023	256

LICEO LINGUISTICO			
Anno	Monte ore settimanale	Monte ore annuo	Max ore di assenze (1/4)
1°	27	891	223
2°	27	891	223
3°	30	990	248
4°	30	990	248
5°	30	990	248

LICEO SCIENTIFICO			
Anno	Monte ore settimanale	Monte ore annuo	Max ore di assenze (1/4)
1°	27	891	223
2°	27	891	223
3°	30	990	248
4°	30	990	248
5°	30	990	248

LICEO ARTISTICO			
Anno	Monte ore settimanale	Monte ore annuo	Max ore di assenze (1/4)
1°	34	1122	281
2°	34	1122	281
3°	35	1155	289
4°	35	1155	289
5°	35	1155	289

Sono computate come **ore di assenza** secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- le entrate in seconda ora;
- le uscite in anticipo;
- le assenze per malattia;
- le assenze per motivi familiari;
- le astensioni dalle lezioni e dalle assemblee d'Istituto;
- le assenze in caso di non adesione a viaggi di istruzione o visite guidate;
- la non partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare;
- i giorni di sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza.

In applicazione a quanto disposto dall'art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto, come previsto dalla normativa, hanno deliberato i criteri che legittimano la deroga al limite minimo di presenze, in base ai quali sono considerate come **assenze che rientrano nella deroga**:

- le assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- le assenze per gravi motivi personali e familiari adeguatamente documentati;
- le assenze per terapie e/o cure programmate;
- le assenze per donazioni di sangue;
- le assenze per la partecipazione ad attività culturali, formative e/o scolastiche in Italia o all'estero;
- le assenze per la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- le assenze per adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Per gli studenti della sede carceraria, sono considerate come **assenze che rientrano nella deroga**:

- colloqui con le famiglie (da 2 a 6 al mese);
- telefonate con i familiari (1 a settimana);
- processi;
- colloqui con gli avvocati;
- permessi premio;
- sanzioni disciplinari al di fuori dell'ambito scolastico;
- motivi di salute.

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione e che non frequentano attività alternative dal monte ore annuale saranno decurtate 33 ore, di conseguenza la quota massima di assenze sarà diminuita di 8 ore.

Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

È compito del Consiglio di classe, infatti, verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio e delle indicazioni riportate nella C.M. n. 20 prot. n. 1483 del 4 marzo 2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla valutazione, in caso di insufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Della impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame il Consiglio di classe darà atto mediante apposito verbale.